

DECRETO MINISTERIALE N. 57167 DEL 26/07/2017 disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"

F.A.Q al 14.12.2020

1. Domanda

Filiera latte e prodotti caseari

Scrivo in merito al decreto sulla montagna e in particolare al punto art 1 comma 2 b) in cui si parla di trasformazione e stagionatura. Noi consideriamo che la stagionatura, che fa parte del processo di trasformazione, sia intesa come la stagionatura minima dei 12 mesi (per diventare DOP): mi spiego, secondo noi il Parmigiano Reggiano deve stagionare i primi 12 mesi in montagna ma poi può proseguire la stagionatura anche fuori dalla montagna (oltre i 10 km) pur rimanendo prodotto di montagna, perché consideriamo che la stagionatura sostanziale sia quella per diventare DOP. E' corretta come interpretazione?

Risposta: *Il decreto "prodotto di montagna" definisce la stagionatura come un'operazione di trasformazione. L' art. 3 del Dm del 26 luglio 2017 che regolamenta l'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna", definisce delle deroghe rispetto allo svolgimento delle operazioni di trasformazione di prodotti lattiero caseari al di fuori dell'area di montagna.*

Si ritiene che, affinché un prodotto possa beneficiare della indicazione facoltativa "prodotto di montagna", l'intero processo di stagionatura debba avvenire nella zona di produzione definita di montagna o in caso di richiesta di deroga, entro i 10 Km dal confine amministrativo della zona di montagna, così come definito dalla normativa sopra citata.

2. Domanda:

Filiera latte e prodotti caseari

In relazione al Decreto in oggetto, pubblicato sulla G.U. del 13.9 u.s. si osserva che l'art. 2/2 reca un'incongruenza rispetto al testo dei Reg.ti comunitari 1151/2012 e 665/2014 per quel che concerne il requisito dell'allevamento per i prodotti forniti da animali (es. latte). In particolare la norma citata dispone che "L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti di cui al precedente comma:

a) *ottenuti da animali allevati **nelle** zone di montagna e trasformati in tali zone;*

b) derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone;

c) derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.”

I Reg.ti comunitari prevedono invece che il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti forniti da animali (es latte e uova) nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e trasformati in tali zone” senza alcun riferimento al criterio dell'allevamento.

Resta fermo che “Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti da animali (es carni n.d.r.) allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone. In deroga al paragrafo 2, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna”.

Nei considerando ai Reg.ti comunitari è chiarita la distinzione tra la disciplina concernente i prodotti forniti da animali e quella relativa ai prodotti derivanti da animali: *“Per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno chiarire l'uso del termine «prodotto di montagna» per i prodotti di origine animale. Per i prodotti forniti da animali, come il latte e le uova, la produzione dovrebbe avere luogo nelle zone di montagna. Per i prodotti derivanti da animali, quali le carni, gli animali dovrebbero essere allevati in zone di montagna. Poiché gli agricoltori spesso acquistano animali giovani, tali animali dovrebbero trascorrere almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in zone di montagna”.*

Ciò premesso chiedo pertanto se la disciplina nazionale sia volutamente più restrittiva rispetto a quella comunitaria?

Risposta: *Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 ha istituito il regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione nel mercato interno, da parte dei produttori, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimo valore aggiunto.*

Sulla base del regime di qualità basato sull'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” istituito dal regolamento dell' Unione, il relativo decreto ministeriale rappresenta per gli operatori della filiera e per le autorità competenti ad effettuare i controlli ufficiali, uno strumento di riferimento finalizzato a migliorare la commercializzazione dei prodotti di montagna e a ridurre i rischi di effettiva confusione dei consumatori sulla provenienza montana dei prodotti agricoli ed alimentari.

Premesso ciò, la normativa definisce che i prodotti quali ad es. latte e uova (ossia quelli forniti/ottenuti da animali), siano forniti nelle zone di montagna. Pertanto è implicito considerare, in virtù dello stretto legame del prodotto (latte/uova) con l'animale che lo produce,

che gli animali da cui derivano le uova e il latte stiano in zona di montagna e quindi siano "allevati nelle zone di montagna", come indicato nel decreto ministeriale in oggetto.

Diversamente, sarebbe difficile ipotizzare, nel caso delle uova, che le galline siano trasferite in area di montagna giusto il tempo della "produzione"/deposizione delle uova, o che analogamente le vacche vengano trasferite in zona di montagna solo il tempo necessario per la mungitura/ "produzione del latte".

Alla luce di ciò e considerato quanto sopra, non si ritiene che vi sia una incongruenza tra la normativa dell'Unione e l'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale in oggetto e non si ritiene che la specifica di cui alla lettera a) dello stesso comma "ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna" possa costituire una restrizione rispetto alla normativa di riferimento dell'Unione.

3. Domanda:

Filiera latte e prodotti caseari

È possibile l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", su latte UHT trattato in stabilimenti situati al di fuori della zona di montagna ed oltre i confini previsti dalla deroga di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 57167 del 26/07/2017?

Risposta : *Nell'interesse di favorire lo sviluppo di una solida economia delle aree montane italiane, nel corso dell'iter di elaborazione del decreto ministeriale di cui sopra, il Ministero d'intesa con le Regioni e le Province autonome ha ritenuto opportuno limitare la deroga agli stabilimenti di trasformazione per la produzione di latte situati al di fuori della zona di montagna fino ad una distanza non superiore a 10 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna.*

La deroga definita dal decreto ministeriale, si inserisce in un quadro nazionale che punta a stimolare le attività imprenditoriali delle zone montane e a rafforzare maggiormente il legame tra le produzioni agroalimentari e il territorio montano, salvaguardando e mantenendo in loco tutti i benefici che derivano dalle produzioni di qualità. Pertanto nello spirito della norma non è possibile l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", su latte trattato in stabilimenti situati al di fuori della zona di montagna ed oltre i confini previsti dalla deroga.

4. Domanda:

Prodotti dell'allegato I del Trattato dell'UE

Si richiede un chiarimento rispetto alla possibilità di poter utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" di cui al Regolamento Ue n. 1151/2012, al prodotto vino (naturalmente in presenza del rispetto delle condizioni di utilizzo del Decreto ministeriale 26/07/2017.)

Risposta: *l'articolo 31 del Regolamento Ue n. 1151/2012 istituisce l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato.*

Benché il vino sia un prodotto agricolo destinato al consumo umano elencato nell'allegato I del Trattato, l'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" non può essere utilizzata per questa categoria di prodotto in quanto l'art. 2, paragrafo 2 del Regolamento Ue n. 1151/2012 prevede che il regolamento stesso "non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007" tra i quali è compreso il vino.

5. Domanda:

Logo

È possibile imprimere il logo di cui al Decreto MIPAAFT 2 agosto 2018 a fuoco o con inchiostro alimentare direttamente sulle forme di formaggio "Prodotto di montagna" prive di pelure o non confezionate o riproducendolo nelle fascere o su placchette da inserire nelle fascere stesse?

Risposta: *al fine di garantire la riconoscibilità sul mercato e presso i consumatori del prodotto conforme al regime di qualità "Prodotto di montagna", fatto salvo il rispetto della normativa in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, non vi siano elementi ostativi alla riproduzione del logo "Prodotto di montagna" sulle forme e nelle fascere o sulle placchette, così come indicato nel quesito.*

6. Domanda:

Codici identificativi

È possibile attribuire a ciascun operatore che ha presentato la comunicazione per l'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" (di seguito PDM) di cui al Decreto MIPAAF 26 luglio 2017 (di seguito: comunicazione) un codice identificativo univoco da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti PDM? In caso di risposta affermativa, qual è l'autorità competente cui spetta il compito di definire le modalità per l'attribuzione del codice identificativo dell'operatore PDM?

Risposta: *Si ritiene che l'introduzione di un codice identificativo per ciascun operatore e definire le modalità di attribuzione dello stesso, non essendo prevista né regolamentata dal decreto ministeriale 26 luglio 2017, non sia attuabile.*

7. Domanda:

"Prodotto di montagna" e DOP- IGP

È possibile riportare la dicitura "prodotto di montagna" nell'etichettatura di una IGP del settore vegetale (categoria: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati), la cui zona di produzione ricade interamente in zona di montagna, come definita all'articolo 31,

paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, anche se il disciplinare di produzione della IGP non prevede alcuna specifica disposizione in merito? In caso di risposta affermativa, è possibile sostituire l'invio della comunicazione, da parte di ciascun produttore agricolo della IGP che intende riportare la dicitura "prodotto di montagna", con la notifica in forma aggregata, da parte del Consorzio che rappresenta la IGP, delle informazioni previste dalla comunicazione, e riguardanti tutti i produttori agricoli della IGP che intendono riportare la dicitura "prodotto di montagna" nell'etichettatura del prodotto?

Risposta: *Nulla osta l'adesione degli operatori a più regimi di qualità, previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. I due regimi di qualità, quello delle DOP e IGP e quello dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna", hanno obiettivi diversi e puntano ad agevolare la comunicazione nel mercato di prodotti aventi caratteristiche specifiche in relazione al regime di qualità a cui gli operatori volontariamente scelgono di aderire. Pertanto, l'assenza nel disciplinare di produzione di un prodotto DOP /IGP di una specifica disposizione sull'indicazione "Prodotto di montagna" non può costituire elemento di impedimento all'adesione volontaria degli operatori dal suddetto regime. Trattandosi quindi di due regimi di qualità distinti, si ritiene di dover escludere la possibilità di sostituire l'invio della comunicazione (Allegato 1 al decreto ministeriale 26 luglio 2017) da parte di ciascun operatore agricolo, seppur aderente al regime di qualità delle DOP/IGP, con una notifica in forma aggregata da parte del Consorzio di Tutela delle DOP/IGP delle informazioni previste dal citato allegato.*

8. Domanda:

"Prodotto di montagna" e DOP- IGP

Si chiede, considerato che l'attuale disciplinare di produzione della DOP XXXX non prevede l'indicazione tipologia facoltativa "prodotto di montagna", se i singoli produttori possano, a fronte della dimostrazione oggettiva del processo differenziato, utilizzare tale dicitura nella fase commerciale di vendita, nelle etichette, confezioni e réclame promozionale. Il Consorzio, al fine di dare garanzia al consumatore, ha già richiesto all'OdC incaricato di farsi carico delle verifiche sui processi di produzione e tracciabilità per la produzione della DOP XXXX "prodotto di montagna", con specifica attività ispettiva e rilascio di conformità, con costi a carico dei produttori richiedenti.

Risposta: *L'adesione ai regimi di qualità previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 è volontaria. I due regimi di qualità, quello delle DOP e IGP e quello dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna", hanno obiettivi diversi e puntano ad agevolare la comunicazione nel mercato di prodotti aventi caratteristiche specifiche in relazione al regime di qualità a cui gli operatori volontariamente scelgono di aderire. Pertanto, l'assenza nel disciplinare di produzione di un prodotto DOP/IGP di una specifica disposizione sull'indicazione "Prodotto di montagna" non può costituire elemento d'impedimento all'adesione volontaria degli operatori dal suddetto regime. Inoltre, si segnala che gli operatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa in oggetto, sono tenuti, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2017, a trasmettere alla Regione competente il modulo - Allegato 1 - al decreto*

ministeriale citato e che la stessa Regione è tenuta a comunicare allo scrivente ufficio, tramite la compilazione modulo - Allegato 2 – dello stesso decreto, l'elenco dei soggetti aderenti.

Riguardo l'aspetto sui controlli, si fa presente che, essendo l'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" un regime di qualità indipendente dal sistema delle DOP/IGP, il coinvolgimento del Consorzio e dell'Organismo di controllo per "farsi carico delle verifiche sui processi di produzione e tracciabilità", come indicato nella domanda, non è giustificato, in quanto le attività di controllo sul rispetto delle condizioni di utilizzo dell'indicazione di qualità "prodotto di montagna", sono affidate, come disposto dall'art. 5 del decreto ministeriale sopra citato, all'ICQRF, alle regioni, province autonome e altri organi di controllo ufficiali.

9. Domanda:

"Prodotto di montagna" e Marchi

Qualora un operatore abbia registrato un marchio (figurativo e /o descrittivo) recante la dicitura "prodotto di montagna" in data antecedente alla pubblicazione del Reg. (UE) n. 1151/2012, l'operatore economico che intenda utilizzare tale dicitura deve assoggettarsi al suddetto regime facoltativo di qualità ed adempiere alle prescrizioni contenute nel decreto 26 luglio 2017 e nel decreto 2 agosto 2018?

Risposta: *Premesso che l'indicazione di qualità "Prodotto di Montagna" prevista dal Reg. (UE) n. 1151/2011 si configura come un regime di qualità la cui adesione è volontaria e che lo stesso regolamento non disciplina le relazioni tra marchi registrati e l'indicazione facoltativa "prodotto della montagna", per quanto di competenza di quest'ufficio non si ravvisano elementi ostativi all'utilizzo di un marchio recante la dicitura "prodotto di montagna" registrato in data antecedente alla pubblicazione del Reg. (UE) n. 1151/2012, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di marchi e di etichettatura di prodotti alimentari.*

10. Domanda:

"Prodotto di montagna" ed espressioni simili

Nell'etichettatura dei prodotti agroalimentari possono essere utilizzate espressioni diverse dalla dicitura "prodotto di montagna", ma aventi lo stesso significato (quali ad esempio: "prodotto della montagna", "patate di montagna", "formaggio di montagna", "prodotto di monte", "salame proveniente dalla montagna", "miele delle Alpi", ecc.) e, qualora ciò sia ritenuto possibile, si chiede se l'utilizzo di tali espressioni:

- *deve avvenire in conformità alle norme indicate in oggetto (ndr regolamento (UE) n. 1151/2012, regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e decreti ministeriali 26 luglio 2017 e 2 agosto 2018);*

oppure

- *non deve avvenire in conformità alle norme indicate in oggetto e, in tal caso, quali siano i criteri di riferimento (di produzione e di etichettatura) affinché detto utilizzo non sia ingannevole, sia ridotto il rischio di confusione per il consumatore e non si determinino pratiche di concorrenza sleale con gli*

operatori economici che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità.

Risposta: *Fatte salve le disposizioni relative alla normativa generale in materia di etichettatura, le espressioni indicate nella domanda (es. prodotto della montagna, patate di montagna, formaggio di montagna prodotto di monte, salame proveniente dalla montagna, prodotto di monte, miele delle alpi, ecc..) non sono assimilabili o equivalenti all'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" utilizzabile **esclusivamente** nel rispetto delle disposizioni della normativa citata. Inoltre, considerata la varietà di termini e diciture contenenti riferimenti alla montagna o al territorio alpino che possono figurare sull'etichetta di prodotti alimentari presenti sul mercato, individuare uno o più criteri di riferimento potrebbe risultare insufficiente o inadeguato. Affinché sia garantita la corretta informazione del consumatore e una concorrenza leale tra gli operatori economici, il controllo sul rispetto delle disposizioni che consentono di utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, al regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e al Decreto MIPAAF 26 luglio 2017 è affidato ai competenti organi di controllo ufficiali.*

11. Domanda:

"Prodotto di montagna" e disciplinari DOP e IGP

*Nel caso di una DOP il cui disciplinare di produzione prevede l'uso della dicitura "**Prodotto della Montagna**" stabilendone specifiche prescrizioni, si chiede se:*

- *la dicitura "Prodotto di Montagna" debba essere utilizzata esclusivamente secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione, che, tra l'altro, non prevedono la deroga di cui al decreto 26 luglio 2017;*
- *per la trasformazione (compresa la stagionatura) dei prodotti la dicitura "Prodotto della Montagna" debba/possa essere accompagnata dal logo previsto dal decreto 2 agosto 2018;*
- *sul prodotto DOP possa essere utilizzata la dicitura "Prodotto di Montagna" in luogo della dicitura "Prodotto della Montagna" (prevista dal disciplinare) nel rispetto delle norme indicate in oggetto e non del disciplinare di produzione*

Risposta: *La dicitura "prodotto della montagna" è utilizzabile nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione della DOP. Al fine di evitare di ingenerare confusione del consumatore, si ritiene di precludere l'utilizzo della dicitura "Prodotto di Montagna" e del relativo logo previsto dal decreto del 2 agosto 2018, nei casi in cui il disciplinare di produzione di una DOP preveda l'uso della dicitura "**Prodotto della Montagna**" stabilendone specifiche prescrizioni.*

12. Domanda:

Miele

Per il miele recante la dicitura facoltativa "prodotto di montagna", si chiede se le operazioni di lavorazione per l'estrazione e la lavorazione del miele (disopercolatura, smielatura, etc)

possano avvenire in laboratori situati al di fuori delle zone di montagna in quanto è sufficiente soddisfare le condizioni previste dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 665/2014 dell'11 marzo 2014, che prevede che "il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna."

Risposta: *La normativa in oggetto non stabilisce deroghe in merito alle operazioni di estrazione e lavorazione del miele. Pertanto, al fine di salvaguardare gli interessi dei produttori di montagna e l'economia delle zone di montagna, si ritiene che le operazioni necessarie all'ottenimento del miele debbano aver luogo nelle zone di montagna.*